



IL TRIBUNALE DI ROMA

III sezione Lavoro

In persona del giudice dott.ssa Sigismina Rossi , ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. 30846 2019 tra
NUOVA CROCE SRL , rappr.ta e difesa dall'avv.G.
RIGHI e dall'avv.M.F. OLIVIERI
E
INPS , rappr.to e difeso dall' avv.to

A scioglimento di riserva assunta nel procedimento in epigrafe indicato;
letti gli atti;
osserva quanto segue.

Con ricorso depositato in data 10.9.2019 e regolarmente notificato, Nuova Croce srl , premesso di avere richiesto in data 24.4.2019 l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art.161 comma 6 L.F. , di avere ottenuto decreto del Tribunale fallimentare con concessione di termine, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista per legge, fino al 22.9.2019, con divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione e di effettuare, in mancanza di autorizzazione del Tribunale, pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato, di avere richiesto quindi l'autorizzazione ad effettuare i pagamenti per contributi dovuti a Inps con esito negativo e di avere ottenuto un provvedimento di nulla osta all'emissione del DURC, lamentava che l'Inps non aveva rilasciato l'attestazione richiesta, ed evidenziava le ragioni che supportano la sussistenza il fumus boni juris nonché quelle relative al periculum in mora ; chiedeva quindi ordinarsi all'Inps il rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva e l'emissione di provvedimenti ex art.614 bis cpc.



Si costituiva in giudizio l'Inps, il quale eccepiva che sussistono ostacoli all'emissione del DURC, rinvenibili nelle previsioni di legge e di regolamento; richiamava giurisprudenza in materia e chiedeva rigettarsi il ricorso.

A seguito di istruttoria documentale, la causa è stata trattenuta in riserva.

La società ricorrente ha presentato domanda di concordato preventivo c.d. in bianco, ex art. 161, comma sesto, L.F., ma appare evidente, in base alla documentazione depositata, come l'attività imprenditoriale stia proseguendo.

In particolare, dal doc.n.4 si evince che la società intende depositare una proposta di concordato in continuità aziendale, e che la stessa ha chiesto al Tribunale fallimentare di essere autorizzata al pagamento integrale dei debiti previdenziali per complessivi E.185.202,35.

La società evidenzia, anche in questa sede, che la continuità aziendale sarebbe minacciata dal mancato rilascio del DURC positivo, posto che, in presenza di un documento attestante l'irregolarità contributiva, l'impresa non potrebbe ricevere i pagamenti dovuti nell'ambito dei contratti di appalto in essere con enti pubblici (v. relazione redatta per il Tribunale fallimentare), nè sarebbe in grado di ottenere l'affidamento di altri contratti pubblici.

L'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede:

“c.1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

c.1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non



considerare ostantive al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura”.

In attuazione della suddetta normativa sono stati emanati, in successione, i decreti ministeriali 24 ottobre 2007 e 30 gennaio 2015.

L'art. 3, comma 2, lett. b), del d.m. del 30 gennaio 2015, applicabile nel caso di specie, prevede che “La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive” e che “La regolarità sussiste comunque in caso di.....” (tra l'altro) “b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.....”.

L'art. 5 del DM aggiunge che, in caso di concordato in continuità aziendale di cui all'art. 186 bis L.F., l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione a condizione che nel piano sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti Inps, Inail, Casse edili e dei relativi accessori di legge.

L'Inps rileva che, trattandosi nel caso di specie di concordato “in bianco” o con riserva, la mancanza del piano concordatario, contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, non consentendo di potere accertare se la soddisfazione dell'esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di pubblicazione del ricorso sia o meno integrale, non può che dare luogo ad un esito di irregolarità, ciò in quanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 160 della L.F. è possibile che la proposta preveda “che i creditori muniti di privilegio, [...] non vengano soddisfatti integralmente”.

Parte ricorrente ha invero richiesto l'autorizzazione ad effettuare il pagamento integrale ma l'istanza ha avuto esito negativo, ritenendo il Tribunale Fallimentare che i crediti previdenziali non rientrino tra quelli per il quali è possibile concedere l'autorizzazione al pagamento ai sensi dell'art.182



quinqües c.5 L.F. e che gli stessi siano assoggettati al divieto generale di pagare debiti pregressi.

L'art. 168 L.F. infatti preclude l'esercizio o la prosecuzione di azioni esecutive da parte dei creditori per titoli anteriori al momento di apertura del concorso, coincidente con l'iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese: dalla norma si ricava il generale divieto di pagamenti riferibili a detti crediti, nella pendenza della procedura di concordato, a salvaguardia del principio della par condicio creditorum.

Come osservato, peraltro, nel citato provvedimento del Tribunale Fallimentare (v. doc. 5 parte ricorrente), il caso in esame integra, a causa della esistenza di tale generale divieto, una ipotesi di sospensione legale degli obblighi contributivi, ai sensi dell'art.5 c.II lett.b) DM 24.10.2007 (oggi sostituito dall'art.3 del DM 30.6.2015), sebbene non risulti espressamente disciplinata l'ipotesi di concordato "in bianco".

Peraltro, come ancora osservato, applicandosi la norma di cui all'art.182 ter L.F. (con le modifiche apportate dalla legge 169 2007 e dalla legge 232 2016), è sempre consentito al proponente il concordato di formulare una proposta di pagamento dilazionato ovvero parziale del debito contributivo "tale che, in definitiva, non possa configurarsi –allo stato- una legittima pretesa degli enti previdenziali al pagamento integrale del debito pregresso ovvero alla sanatoria delle irregolarità contributive quale condizione necessaria per il rilascio del DURC".

Ne consegue che la mancanza di un piano che preveda l'integrale soddisfazione dei crediti Inps non può considerarsi un ostacolo all'emissione del DURC.

Tali osservazioni appaiono completamente condivisibili e, applicate nel caso di specie, consentono di ritenere sussistente – allo stato- il diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio del DURC, in quanto sussiste, nei termini indicati, il requisito della regolarità.

Neppure può dubitarsi dell'esistenza del periculum in mora; con l'istanza di anticipazione di udienza in data 23.9.2019, la ricorrente ha rappresentato la possibilità di ottenere un prolungamento del termine per depositare il piano, che verosimilmente potrà essere fissato per il 21.11.2019 secondo quanto prevede l'art.161 c.6 L.F.; pertanto, appare giustificata l'esigenza che il rilascio



del DURC avvenga nel più breve tempo possibile, al fine di consentire la presentazione di un piano che tenga conto anche del possesso di tale documento e al fine di evitare, in mancanza, la produzione di danni irreparabili.

Considerato che la questione è alquanto controversa, come si evince dai precedenti di merito a sostegno di entrambe le tesi, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.

PQM

Visti gli artt.700, 669 bis cpc;

Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'Inps di rilasciare il DURC attestante la regolarità contributiva della società ricorrente;

spese compensate.

SI COMUNICHI.

Roma 8.11.2019

Il Giudice

Dott. S.Rossi

